SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 544-A)

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE PAVAN)

Comunicata alla Presidenza il 15 febbraio 1983

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Soppressione dell'Ente autonomo Esposizione universale di Roma

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1979

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge al nostro esame ha avuto in sede di Commissione affari costituzionali un *iter* abbastanza lungo, ed ha registrato un dibattito ampio nel quale sono state illustrate anche posizioni sostanzialmente divergenti fra le forze politiche.

Le conclusioni della Commissione — come potranno essere verificate nel testo proposto — sono sostanzialmente differenti dall'originaria proposta governativa, che risale al 4 dicembre 1979, quasi all'inizio quindi della presente legislatura.

In essa veniva prevista infatti la soppressione dell'Ente autonomo Esposizione universale di Roma, mentre ora, sia pure in attesa della nuova disciplina dei poteri locali, come è precisato nel primo articolo, si prevede il suo mantenimento anche se previa ristrutturazione.

* * *

L'Ente autonomo esposizione universale di Roma (Ente Eur) venne istituito con legge 26 dicembre 1936, n. 2174.

Il compito primario indicato dall'articolo 6 della citata legge era quello di provvedere all'organizzazione e al funzionamento della Esposizione universale.

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di predisporre le opere occorrenti per realizzare l'Esposizione universale ed internazionale di Roma per l'anno 1941 (rinviata poi al 1942) e di provvedere al tempo stesso all'espansione e sviluppo della capitale verso il mare, venivano dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie per l'Esposizione suddetta. Si dettavano poi norme (di carattere urbanistico) sullo speciale procedimento espropriativo da attuarsi entro un determinato perimetro.

Non essendosi più tenuta l'Esposizione universale « E 42 », per la quale peraltro erano stati costruiti molti e importanti edifici, l'attività dell'Ente Eur continuava, perseguendo le finalità dell'espansione e dello sviluppo della città verso il mare.

Il 26 novembre 1944 venne sciolta l'amministrazione ordinaria dell'Eur e venne nominato un Commissario straordinario, istituendosi così un regime straordinario che dura ancora oggi.

Nel ventennio successivo si diede corso alla costruzione delle principali opere del quartiere.

* * *

Nel 1975 all'Ente Eur è stata ritenuta applicabile la legge n. 70 del 1975 (sui cosiddetti « enti inutili »). Peraltro il 15 novembre 1976 il Consiglio dei ministri presentava alla Camera un disegno di legge con il quale veniva prevista la conservazione e l'integrale ristrutturazione dell'Ente.

Seguiva il 14 dicembre 1976 una proposta di legge, d'iniziativa dei deputati del Gruppo comunista, con la quale si prevedevano viceversa lo scioglimento dell'Ente ed il passaggio del patrimonio e del personale al comune di Roma.

Il Comitato d'indagine istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri si pronunciava invece a favore della conservazione dell'Ente, tenuto conto che il Governo si era già espresso in tal senso con il disegno di legge citato.

Il 23 marzo 1978 l'apposita Commissione parlamentare per i pareri al Governo esprimeva a sua volta parere favorevole al mantenimento dell'Ente.

In data 1° aprile 1978, viste le difficoltà dell'*iter* legislativo dei progetti menzionati, il Governo emanava un decreto con il quale si disponeva la soppressione dell'Ente ed il passaggio al Comune di tutto il personale, e si istituiva uno speciale comitato per l'individuazione dei beni da attribuire allo Stato, alla Regione e al Comune.

La Corte dei conti il 19 ottobre 1978 ricusava il visto e la conseguente registrazione del decreto per eccesso di delega.

Il Ministero del tesoro, alla scadenza del triennio dalla data di entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70 (aprile 1978) non riteneva di dar corso alla procedura di liquidazione.

L'11 aprile 1979 veniva firmato un « protocollo d'intesa » tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ente ed i sindacati nel quale si fissavano i seguenti punti: *a*) validità dei contenuti tecnico-politici del decreto 1° aprile 1978; *b*) possibilità di pervenire alla registrazione con riserva del decreto; *c*) collocazione del personale dell'Ente nell'orbita di applicazione del contratto degli enti locali; *d*) garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali dei dipendenti delle ditte appaltatrici.

Il 4 dicembre 1979 il Governo presentava al Senato il disegno di legge n. 544, attualmente all'esame, che prevedeva la soppressione dell'Ente ed il trasferimento delle sue funzioni al comune di Roma, nonchè particolari modalità di devoluzione del patrimonio.

* * *

La nuova amministrazione dell'Eur nominata all'inizio del 1980 si propose innanzitutto di far chiarezza sulla situazione giuridica dell'Ente che, in base alle statuizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, avrebbe dovuto ritenersi già soppresso e in regime di *prorogatio*.

Venne dato incarico a tre eminenti giuristi (Salvatore Scoca, ordinario di diritto amministrativo all'Università di Roma, Guido Cervati, noto amministrativista, Eugenio Picozza, incaricato presso l'Università di Sassari di diritto amministrativo) di effettuare uno studio sulla natura giuridica dell'Ente Eur, al fine di poter investire, tramite la Presidenza del Consiglio, il Consiglio di Stato per una pronuncia al riguardo.

Quest'ultimo, in data 2 maggio 1980, accogliendo la tesi dei succitati giuristi, definì l'Ente come ente pubblico locale ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, e quindi sottratto alla disciplina di questa legge e tuttora in vita.

Tale pronuncia, d'importanza rilevante, determinò due conseguenze:

a) il riconoscimento all'Ente della capacità giuridica di compiere tutte le operazioni necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali e perciò di contrarre i mutui necessari per finanziare i servizi nel rispetto dei livelli occupazionali;

b) una diversa considerazione da parte delle forze politiche, sociali, cittadine e degli organi di stampa rispetto alle ipotesi di scioglimento con cui si prevede la frantumazione del suo patrimonio e della struttura organizzativa.

* * *

Non si tratta dunque di un ente nazionale da smembrare, per una pretesa differenziazione di finalità e di funzioni, tra lo Stato e l'ente locale territoriale, bensì di un ente urbanistico con funzioni locali, il cui patrimonio (gestito da un'apposita struttura specializzata) deve rimanere compatto ed unitario, per garantire il conseguimento delle finalità specifiche.

Del resto la finalità nazionale, e quindi statuale (l'Esposizione Universale) dell'Ente non ha mai avuto corso per i noti eventi bellici mentre è assurta a massimo rilievo quella locale urbanistica, che chiama in primo piano gli interessi concomitanti degli enti pubblici territoriali.

Ed inoltre già la Cassazione (con una sentenza del 1975 delle sezioni unite civili) aveva espressamente riconosciuto all'Ente la natura e la finalità urbanistica: quella dell'espansione di Roma verso il mare.

In base alle chiarezze emerse a tal riguardo venivano subito iniziate con il comune di Roma, da parte dell'amministrazione dell'Ente, un dialogo ed una collaborazione mentre a disposizione delle forze sociali e culturali venivano messi gli impianti e le strutture dell'Ente. Con lo stesso comune di Roma sono state aperte trattative per la realizzazione di un edificio polivalente comunale sul lotto di proprietà dell'Ente, prospiciente via Laurentina destinato ad uffici pubblici nel proposito di evidenziare la rilevanza e l'importanza della struttura-EUR

e di assicurare mediante tale opera un ulteriore introito per l'Ente; senza considerare il beneficio per il Comune, sia da un punto di vista economico che di opportunità rispetto ai tempi di edificazione.

In relazione al problema fondamentale dell'Ente, quello istituzionale, e tenuto conto della importanza del mantenimento dell'unità patrimoniale e della struttura dell'Ente stesso, nonchè in armonia con quanto deliberato nel corso del convegno sul suo futuro organizzato dalla XII Circoscrizione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio, venne dato corso a studi per l'individuazione dell'assetto normativo più confacente alla attività dell'Ente in attesa del riordino delle autonomie locali.

Nel dicembre 1981 si addivenne ad un ulteriore accordo tra la Presidenza del Consiglio, l'Ente e le organizzazioni sindacali, nel quale si stabiliva che gli appalti sarebbero stati ulteriormente prorogati ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali, mentre il rappresentante del Governo si impegnava ad assecondare l'amministrazione dell'Ente-EUR per la individuazione degli strumenti tecnici che permettessero il finanziamento straordinario necessario per far fronte alle attività dell'Ente medesimo, che non possono subire soluzioni di continuità.

Nel febbraio 1982 un'area dell'EUR di due ettari e mezzo, ove era previsto un edificio a completamento del Ministero delle finanze, veniva definitivamente destinata dalla Regione ad un centro commerciale, operazione del valore approssimativo di 400 miliardi.

Con ciò si vengono ad aprire nuove prospettive per l'Ente che attraverso la gestione pubblica di tale complesso, da effettuarsi congiuntamente con altri enti a carattere nazionale e locale, potrà ottenere redditi in misura più che sufficiente per sopperire ai servizi.

Tale provvedimento però è ancora sospeso per l'intervento di un privato — cui la passata amministrazione aveva promesso formalmente la vendita dell'area, qualora fosse venuta meno l'opzione del Ministero delle finanze — il quale ha citato l'Ente davanti al tribunale di Roma.

Anche la Regione Lazio si è posta il problema se in base all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'EUR non potesse considerarsi compreso tra « quegli enti pubblici locali » nei cui confronti le funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato sono trasferite alle Regioni, ed ha posto allo studio l'eventualità di rivendicare a sè la potestà di legiferare, ed in caso di conflitto con lo Stato di investire la Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione.

* * *

Nel periodo di massima fioritura dell'istituto, l'attività, principalmente diretta alla realizzazione del quartiere, traeva sostegno dal movimento di capitali (alienazione di aree edificabili e impiego dei proventi in opere infrastrutturali) e, nel quadro di tali attività, passava in secondo ordine il bilancio economico, la cui gestione era finalizzata alla copertura delle spese generali di amministrazione (personale, funzionamento uffici, eccetera) e degli oneri manutentivi delle strutture di quartiere ancora a costi limitati, trattandosi nella maggior parte di realizzazioni recenti.

Tenuto conto inoltre del previsto scioglimento dell'Ente dopo l'ultimazione di tali compiti, e delle sue finalità strettamente connesse con gli interessi dello Stato, quali si evincevano dalla legge istitutiva del 1936 e dalle altre norme successive, anche il reddito dei beni patrimoniali dati in locazione allo Stato, naturale successore dell'Ente secondo le statuizioni della predetta legge, veniva quasi sempre contenuto in un regime di « prezzi politici », nella certezza che l'autosufficienza finanziaria dell'Ente si sarebbe comunque garantita.

Peraltro, tali scelte, all'origine giustificate dalle accennate circostanze e considerazioni, e soprattutto dalle allora notevoli possibilità finanziarie dell'Ente, rivelano poi col passare del tempo effetti sempre più pregiudizievoli, dato che l'intervenuto regime vincolistico impedisce l'aggiornamento dei canoni, quando questo sarebbe in-

dispensabile per ristorare le finanze dell'istituto. Per contro gli oneri manutentivi andavano assumendo proporzioni sempre più grandi, sia per la crescente vetustà dei beni, sia e soprattutto a causa della svalutazione monetaria.

All'entrata in vigore della legge n. 70 del 1975, la situazione cominciava già a manifestarsi in tutta la sua gravità. In prosieguo è ancor più peggiorata poichè nella convinzione che l'Ente EUR dovesse considerarsi tra i destinatari della predetta legge, ne derivò per tutto il triennio di applicazione una ulteriore compressione delle attività, con la conseguenza che anche quelle iniziative che avrebbero potuto apportare un sia pur modesto incremento di reddito restarono necessariamente sospese in attesa che fosse definita la sorte dell'Ente.

Per contro le concrete iniziative volte ad incrementare le entrate — consistenti: *a*) nell'accennato piano di costruzione di un edificio destinato al Comune, *b*) nel potenziamento delle attività dei Palazzi dei congressi e dello sport, *c*) nell'adeguamento dei canoni locatizi — incontrano limiti di vario genere, tra i quali fanno spicco da una parte i vincoli legislativi che fanno dell'Ente una struttura assolutamente inadeguata in confronto ai nuovi compiti che ha assunto, e dall'altra una serie di carenze pressochè insormontabili, quali l'impossibilità di affrontare un piano organico di investimenti nei predetti impianti volto a ridurre i costi di gestione e a migliorare i servizi, la carenza di personale, che vanifica l'assolvimento ordinario dei compiti di gestione di interesse pubblico, e infine la ricordata proroga del regime vincolistico.

Le iniziative volte a contenere le spese trovano un limite, a loro volta, nell'impegno assunto a livello governativo di mantenimento dei livelli occupazionali, che riduce ampiamente le possibilità di ristrutturazione e automazione delle manutenzioni, e nell'impossibilità di attivare la concorrenza tra le imprese, dovendosi necessariamente procedere a trattativa privata con gli stessi datori di lavoro della predetta mano d'opera, in sede di rinnovo degli appalti, il che fra l'altro non contribuisce a rafforzare la posizione contrattuale dell'Ente.

Tale critica situazione emerge obiettivamente da una serie di fattori remoti, ma assurge a una drammaticità eccezionale proprio a causa del suo protrarsi nel tempo. Essa si rivela ancora più assurda se si pensa che l'Ente è titolare di un patrimonio di diverse centinaia di miliardi ed è investito di compiti volti al servizio della collettività ai quali non può soddisfacentemente adempiere sia perchè la sua unica fonte di entrata — il reddito del patrimonio — è scesa a valori irrisori, sia perchè gli mancano gli strumenti adeguati per una decisa e radicale politica di investimenti e interventi diretti a capovolgere la situazione, sicchè è costretto a far ricorso a provvedimenti tampone oltremodo onerosi (interessi bancari a tasso commerciale).

È necessario perciò dare all'istituto una configurazione più adeguata ai tempi e più consona alle funzioni che è chiamato a svolgere, ed assicurare gli strumenti tecnici e finanziari per la sua operatività.

La crisi dell'Ente non si risolve e non si arresta semplicemente contenendo le spese nei limiti dei soli interventi ritenuti indispensabili per la conservazione del patrimonio e per la gestione dei servizi pubblici essenziali, ma con lo sblocco della prolungata incertezza legislativa e amministrativa che ha colpito così duramente l'Istituto.

Il commissario dell'Ente ha insistentemente segnalato con tutta chiarezza che, in mancanza di un tempestivo provvedimento che metta fine alla detta situazione, il cospicuo patrimonio di cui l'Ente è titolare per l'assolvimento di pubblici interessi corre incontro alla rovina, e di conseguenza stanno per venir meno anche le residue possibilità di gestione dei servizi che già ormai di fatto vengono condotti a prezzo di una sostanziale riduzione del patrimonio stesso (sul quale i mutui contratti e autorizzati già incidono pesantemente).

Del resto, già da tempo il legislatore si era posto il problema di procedere alla soppressione o ad un diverso assetto dell'Istituto al fine di evitare che un centro di rapporti patrimoniali di così cospicua rilevanza e al tempo stesso erogatore di servizi ir-

rinunciabili dovesse sopportare le conseguenze di una stasi assolutamente deleteria a detrimento sia del patrimonio pubblico che dei servizi nel pubblico interesse erogati.

Anche la maggioranza dei gruppi consiliari del comune di Roma (DC - PSI - PSDI - PRI - PLI - MSI-DN) e lo stesso Consiglio della XII Circoscrizione, competente per il comprensorio dell'EUR, hanno chiesto che gli organi di gestione dell'Ente venissero democratizzati, prevedendo rappresentanze del Comune e della circoscrizione, mediante legge transitoria e in armonia con il parere del Consiglio di Stato ed i princìpi costituzionali, nell'orbita degli enti locali territoriali con amministrazione patrimoniale autonoma. Solamente il sindaco, il PCI ed il PDUP hanno sostenuto che si dovrebbe procedere immediatamente al definitivo scioglimento dell'ente e all'incorporamento nel comune di Roma.

Avvalora la linea della maggioranza consiliare la circostanza che il perseguimento dello scopo dell'insediamento urbano, comporta una attività dell'Ente così complessa che è difficile poter affermare che essa sia esaurita; e di fatto, del resto, esaurita non è, considerato che opere di completamento e di sistemazione del quartiere, dei suoi edifici e delle sue attrezzature, sono tuttora in corso. L'esecuzione di simili opere da parte dell'Ente era ancora contemplata in sede di approvazione del piano particolareggiato della zona nell'anno 1973 (decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1973, n. 230), ed è oggetto attualmente di intese e convenzioni tra l'ente e il comune di Roma.

Sul punto, del resto, vale ricordare ancora che il ruolo che è stato assegnato all'EUR è quello di esecutore di un insediamento i cui criteri e le cui direttive risultano non da decisioni dell'Ente ma da decisioni dell'autorità di piano. Pertanto la funzione assegnata all'Ente non è immediatamente collegata agli indirizzi di fondo e alle scelte generali della pianificazione e quindi ai loro mutamenti; ma è sufficientemente legittimata dal fatto che nella pianificazione della città di Roma resti ferma la destinazione insediativa della zona in cui l'Ente opera e di conseguenza persista la giustificazione delle opere necessarie a realizzare nel modo migliore quella destinazione.

Anche se l'EUR ha legittimamente fatto prevalere, rispetto al ruolo connesso alla Esposizione universale, il ruolo di esecutore di opere per l'insediamento urbano, resta pur sempre, la sua, una esperienza strettamente legata ad un determinato episodio urbanistico che è comunque destinata ad esaurirsi sul piano sostanziale piuttosto che sul piano formale.

Per la verità gli inconvenienti che derivano da questa situazione sono maggiori che in altri casi simili perchè l'ente EUR, lungi dall'essere divenuto, come spesso accade agli enti pubblici, un organismo obsoleto e « inutile », è invece un organismo vivo e vitale del quale si riconoscono generalmente la efficienza operativa e l'ottimo livello di professionalità del personale, ed al quale, inoltre, tuttora è dovuto lo svolgimento di una serie di specifici compiti anche al di là della pura e semplice esecuzione delle opere; compiti che esso è venuto assumendo nel corso della sua esperienza.

In parte si tratta di compiti che esso ha assunto « per conto » del comune di Roma: tali i compiti relativi alla manutenzione e pulizia di strade e giardini di uso pubblico che si trovano nel quartiere; compiti dei quali si potrebbe prevedere il trasferimento al comune di Roma, contemporaneamente alla cessione al medesimo delle predette aree di uso pubblico tuttora di proprietà dell'ente EUR (anche se non è da considerare esclusa la possibilità che una attenta valutazione dei costi induca il Comune stesso a voler mantenere — ferma l'acquisizione delle aree di proprietà, e salva una diversa ripartizione del carico finanziario — l'attuale sistema di affidamento, che ha dato a quanto pare buoni risultati sul piano della efficienza. In parte si tratta invece di compiti per i quali sostituire l'Ente risulterebbe più difficile, trattandosi di attività nelle quali l'Ente si è venuto specializzando proprio nella sua veste di proprietario di aree e di esecutore di opere: si pensi alle attività di gestione e manutenzione degli immo-

bili di proprietà dell'Ente ed utilizzati come sedi di organismi statali; ed alle attività, forse ancora più rilevanti, di gestione e di manutenzione di impianti ed attrezzature che vengono adibiti ad usi collettivi o a servizi di pubblico interesse (come il Palazzo dei congressi o il Palazzetto dello sport).

D'altro lato, a tutto ciò si aggiunge la opinione, invero notevolmente accreditata e diffusa, che l'esperienza realizzativa dell'insediamento EUR, considerata naturalmente al di là degli aspetti propri dell'episodio specifico, abbia costituito un esempio praticamente unico (se non si considerano altri solo parzialmente simili, comunque anche essi occasionali) di gestione razionale ed unitaria di un intervento urbanistico, attuata in modo originale da un soggetto pubblico, con strumenti non autoritativi ma di diritto comune (come la unica proprietà delle aree, presupposto per la unitarietà ed organicità dei criteri di progettazione ed esecuzione delle opere, e l'impiego di clausole contrattuali apposite nella cessione dei lotti). In tale suo ancor valido ed attuale contenuto, la predetta esperienza meriterebbe di venire più ampiamente utilizzata.

* * *

In base a tutte queste considerazioni è stato riformulato il disegno di legge originario del Governo con l'intento, come accennato, di mantenere in vita sia pure in attesa dell'approvazione della legge sulle autonomie locali, l'Ente, ristrutturandolo nei suoi organi gestionali e nelle sue finalità, e dando al medesimo le possibilità di accedere al credito pubblico sia per il risanamento della sua situazione debitoria come anche per futuri investimenti.

Infatti:

l'articolo 1 unitamente all'articolo 15 sancisce il principio della transitorietà, che cesserà, secondo le indicazioni dell'apposita Commissione di studio, quando sarà varata la nuova legge sulle autonomie locali;

l'articolo 2, nel ridefinire le finalità dell'Ente, sottopone il medesimo alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri, stabilendo nel contempo che la realizzazione dei propri fini dovrà essere garantita dai proventi derivanti dalla gestione del suo patrimonio;

gli articoli 3, 4 e 5 prevedono i nuovi organi dell'ente a carattere più monocratico (il commissario) ma collegiale (presidente e consiglio di amministrazione) per la formazione dei quali più organi sono chiamati a concorrere: il Presidente del Consiglio, il quale con proprio decreto nomina sia il presidente dell'Ente che il consiglio di amministrazione, ed il consiglio comunale di Roma, che designa sette su dieci dei componenti del consiglio di amministrazione;

lo stesso consiglio comunale di Roma, proprio per la collocazione dell'Ente e per le sue finalità, potrà formulare indirizzi sulla gestione del medesimo (articolo 14);

l'articolo 6 definisce le competenze del consiglio di amministrazione;

per il controllo gestionale dell'Ente agli articoli 7 e 8 è previsto anche il collegio dei revisori dei conti, la sua composizione, la sua durata e le sue funzioni;

l'Ente, come è previsto agli articoli 9 e 10, dovrà dotarsi sia di un regolamento organico del personale dipendente, il cui trattamento economico e giuridico dovrà configurarsi come quello dei dipendenti degli enti locali (articolo 12) e di un proprio statuto, che dovranno essere approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

viene data la possibilità all'Ente (articolo 13) di assumere in gestione diretta la conduzione dei servizi e la manutenzione dei beni attualmente svolte da ditte appaltatrici, nel qual caso — proprio per garantire l'occupazione ai lavoratori attualmente addetti a tali servizi — i medesimi dovranno essere assunti dall'Ente stesso con la garanzia dei diritti acquisiti;

infine, per far superare le reali difficoltà finanziarie dell'Ente, dovute anche al disavanzo gestionale registrato da alcuni anni, e per consentire la sua operatività per l'avvenire, viene riconosciuta ad esso la possibilità di contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, alle condizioni da questa

ordinariamente praticate, per futuri nuovi investimenti (articolo 11), per liquidare i debiti risultanti al 31 gennaio 1983 e, per una sola volta e nella misura stabilita dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, per agevolare la ripresa gestionale dell'ente stesso (articolo 16).

* * *

Onorevoli senatori, nel raccomandare l'approvazione di questo disegno di legge, nel testo proposto dalla 1ª Commissione permanente, mi permetto di ricordare che le strutture e gli spazi pubblici dell'EUR, unici in Italia, ammirati anche all'estero — come il Palazzo dei congressi con tutte le sue potenzialità di utilizzazione, il Palazzo dei cavalieri del lavoro, i bellissimi giardini e parchi, il laghetto, la Piscina delle rose e tutti gli altri palazzi, il velodromo in gestione al CONI — costituiscono un complesso polivalente di beni e servizi con personale specializzato in una dislocazione ideale, vicino al mare, all'aeroporto, al raccordo anulare, alla metropolitana, alla ferrovia, con decine di comprensori urbani limitrofi privi assolutamente di spazi e strutture culturali, sportive, commerciali e lontani dal centro urbano; un complesso insomma che può diventare una piattaforma culturale, commerciale e sportiva veramente all'avanguardia della vita cittadina, regionale e nazionale.

PAVAN, *relatore*

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

a) **sul disegno di legge**

5 novembre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, comunica di non opporsi al suo ulteriore corso.

Peraltro invita la Commissione di merito a voler valutare con grande attenzione tutti i profili finanziari, a carico del comune di Roma, connessi alle soluzioni proposte con gli articoli 3 e 4 relativamente alla sistemazione del personale di ruolo già alle dipendenze dell'Ente soppresso e della manodopera impiegata nelle opere e nei servizi concessi in appalto.

---

b) **su emendamento**

21 gennaio 1983

La Commissione, esaminato l'emendamento pervenuto da parte della Commissione di merito, tendente ad aggiungere l'articolo che si espone in appresso, esprime su di esso parere favorevole.

« Art. . . . — La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente autonomo Esposizione universale di Roma, alle condizioni dalla stessa normalmente praticate, mutui per un importo complessivo non superiore al totale dei debiti pregressi all'entrata in vigore della presente legge da consolidare, aumentato di una percentuale da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, per agevolare la ripresa gestionale dell'Ente stesso ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Soppressione dell'Ente autonomo Esposizione universale di Roma

Art. 1.

L'Ente autonomo Esposizione universale di Roma, istituito con legge 26 dicembre 1936, n. 2174, è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, è nominato il commissario liquidatore, il quale assicura altresì la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente espletati dall'Ente fino alla data della effettiva messa a disposizione a favore dello Stato e del comune di Roma del personale e dei beni dell'Ente medesimo e in ogni caso non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Le funzioni amministrative assolte dall'Ente sono trasferite al comune di Roma.

Il comune di Roma succede in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Ente EUR, ad eccezione di quelli connessi ai beni attribuiti allo Stato ai sensi del comma successivo.

Una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri, presieduta da un magistrato di cassazione o equiparato e composta da due membri designati dal comune di Roma e due in rappresentanza dell'Amministrazione dello Stato designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, provvede nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ad individuare i beni dell'Ente da trasferire al comune di Roma, in quanto strettamente strumentali alle funzioni che il Comune

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Riordinamento dell'Ente autonomo Esposizione universale di Roma

Art. 1.

In attesa della riforma della disciplina dei poteri locali l'Ente autonomo Esposizione universale di Roma è riordinato secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

L'Ente ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

I suoi fini sono i seguenti:

a) provvedere alla gestione ed alla manutenzione del patrimonio del compendio EUR ed alla utilizzazione dei relativi impianti in conformità agli scopi cui sono destinati;

b) assumere l'esecuzione di servizi di nettezza urbana o di giardinaggio o di altri servizi di manutenzione su aree ricadenti nell'ambito del compendio EUR;

c) promuovere le attività inerenti a detti impianti;

d) curare l'esecuzione delle opere, forniture e servizi necessari per assicurare e perfezionare la funzionalità del compendio EUR e per favorirne lo sviluppo nei limiti consentiti dall'ordinamento.

L'Ente realizza i propri fini con i proventi derivanti dalla gestione del suo patrimonio.

Art. 3.

Sono organi dell'Ente:

1) il presidente;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il collegio dei revisori.

(Segue: *Testo del Governo*)

stesso deve svolgere, e quelli da trasferire allo Stato.

Art. 3.

Il personale di ruolo alle dipendenze dell'Ente soppresso, salvo il contingente di personale indispensabile per la gestione e manutenzione dei beni trasferiti allo Stato ai sensi del precedente articolo 2, nella misura che sarà determinata dalla commissione in esso prevista, è trasferito nei ruoli organici del comune di Roma — anche in soprannumero — con la posizione giuridica e funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'Ente alla data del 10 luglio 1979.

Il personale comunque comandato, incaricato o consulente presso l'Ente cessa dall'incarico con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale dell'Ente trasferito al Comune si applicano a decorrere dal 10 luglio 1979 le disposizioni giuridiche ed economiche contenute nell'accordo nazionale dei dipendenti degli enti locali.

Il restante personale è trasferito allo Stato per essere inquadrato nei ruoli unici di cui all'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Art. 4.

I contratti di appalto per tutte le opere ed i servizi di manutenzione stipulati dall'Ente scaduti nel corso del 1979 sono prorogati al 31 dicembre 1981.

Il comune di Roma assumerà, a partire dal 1° gennaio 1982, la manodopera impiegata nelle opere e nei servizi concessi in appalto di cui al precedente primo comma, qualora la utilizzazione di tale manodopera in modo esclusivo e continuativo abbia avuto la durata di almeno tre anni alla data del 31 marzo 1978 e prosegua senza soluzione di continuità al 31 dicembre 1981.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Il presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha la rappresentanza dell'Ente, convoca il consiglio di amministrazione, adotta i provvedimenti non attribuiti alla competenza del consiglio di amministrazione e, in ogni caso, i provvedimenti che rivestano, comunque, carattere di indifferibilità ed urgenza, salvo per questi ultimi la ratifica del consiglio di amministrazione quando attengono alla sua competenza.

In caso di assenza o di impedimento del presidente le sue funzioni vengono assunte dal vicepresidente eletto dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

Il presidente ed il vicepresidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto:

a) dal presidente dell'Ente, con funzioni di presidente;

b) da dieci componenti, dei quali sette designati dal consiglio comunale di Roma, con votazione limitata a quattro nominativi, e tre designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. I componenti durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione delibera:

a) le direttive generali e i programmi di attività;

b) i bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi;

c) gli impegni pluriennali di spesa;

d) l'ordinamento dei servizi e il regolamento organico del personale;

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e le locazioni ultranovennali;

f) la costituzione di eventuali consorzi per il miglior conseguimento dei fini istituzionali;

g) le accettazioni di lasciti e donazioni;

h) le liti attive e passive.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) sono sottoposte all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 7.

Il collegio dei revisori è composto da tre componenti, uno dei quali designato dal consiglio comunale di Roma, e gli altri due scelti rispettivamente dai Ministri del tesoro e dell'interno.

Il collegio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere confermati. Lo stesso decreto attribuisce le funzioni di presidente del collegio ed indica i nominativi dei due componenti supplenti, uno dei quali designato dal consiglio comunale di Roma e l'altro scelto dal Ministro del tesoro.

Art. 8.

Il collegio dei revisori effettua il riscontro della gestione finanziaria e contabile, approva il conto consuntivo e redige apposite relazioni da allegare a detti documenti ai fini dell'approvazione prevista dall'articolo 6.

I componenti del collegio dei revisori possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministra-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zione delibera il regolamento organico del personale dipendente che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di fine servizio sono regolati dalla disciplina prevista da contratto dei dipendenti degli enti locali.

Art. 10.

Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla sua costituzione ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 11.

L'Ente EUR è ammesso, per le spese di investimento, ai benefici della Cassa depositi e prestiti da erogarsi con le condizioni e con le modalità analoghe a quelle praticate in favore dei comuni e delle province in applicazione del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1977, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12.

Entro tre mesi dalla data di emanazione del regolamento organico di cui al primo comma del precedente articolo 9, il consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative in campo nazionale, provvederà all'inquadramento del personale di ruolo dell'Ente EUR nei livelli retributivi previsti per i dipendenti degli enti locali sulla base sia delle qualifiche ricoperte, sia dei compiti e delle funzioni effettivamente svolti da ciascun dipendente con carattere di continuità, sia attraverso l'esame analitico delle posizioni di lavoro quali risultano da elementi oggettivi.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

L'Ente EUR assumerà, a domanda, il personale necessario, in possesso dei requisiti di legge fatta eccezione per i requisiti dell'età e del titolo di studio, utilizzato in via continuativa ed esclusiva, per almeno un triennio alla data di entrata in vigore della presente legge, per il disimpegno di servizi e la manutenzione di beni già concessi in appalto, che ritenga di gestire direttamente.

Il personale verrà inquadrato con le modalità e alle condizioni previste dal precedente articolo 12 e continuerà ad essere adibito ai servizi e alle manutenzioni già svolte dalle ditte appaltatrici.

L'anzianità di servizio prestato sarà valutata ai fini della qualifica e del livello economico secondo le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, e 7 novembre 1980, n. 810.

Art. 14.

Il consiglio comunale di Roma può formulare indirizzi sulla gestione dell'Ente da trasmettersi al consiglio di amministrazione dell'Ente stesso.

Art. 15.

Al fine di predisporre studi e soluzioni che definiscano la collocazione nell'ambito dell'ordinamento delle autonomie locali delle attuali funzioni dell'Ente, è istituita una Commissione composta da nove esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali quattro designati dal consiglio comunale di Roma, con voto limitato a tre.

La Commissione, da costituirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferirà entro sei mesi dal suo insediamento, avvalendosi degli apporti tecnici e degli uffici dell'Ente EUR, al Presidente del Consiglio dei ministri che ne trasmetterà le risultanze al Parlamento.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 16.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente autonomo Esposizione universale di Roma, alle condizioni dalla stessa normalmente praticate, mutui per un importo complessivo non superiore al totale dei debiti risultanti al 31 gennaio 1983 da consolidare, aumentato, per una sola volta, di una percentuale da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, per agevolare la ripresa gestionale dell'Ente stesso.